


Pubblicato il 26/09/2023

N. 06514 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 07775/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7775 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Armando Garofalo, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore in Vibo Valentia, viale Affaccio, n. 96;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Antonio Lancellotti e Francesca Laura Cucuzza, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della valutazione pari a 25 punti della prova scritta del ricorrente, per la

partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 (duemiladuecentonovantatré) posti di personale non dirigenziale di area secondo, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Economie e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con bando pubblicato in GU n. 104 del 31 dicembre 2021;

b) del quesito n. 24 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso di cui al punto a);

c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

d) dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Bando di concorso, rubricato “valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito”;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

f) della graduatoria finale di merito del concorso di cui al punto a) per il profilo amministrativo (codice AMM) e degli atti di approvazione della stessa;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto per l'annullamento del quesito n. 24, aggiuntivo rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

- del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriore un (1) punto aggiuntivo, o quanto sarà ritenuto equo da codesto tribunale, rispetto ai 26 punti complessivi già riconosciuti, per i titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Garofolo Armando il 23/6/2023:

per l'annullamento

della graduatoria finale rettificata" Profilo amministrativo (Codice AMM), e della graduatoria vincitori rettificata, pubblicate sul sito ufficiale del Formez il 19 aprile 2023 (concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi duemiladuecento novantatré posti di personale non dirigenziale di area II, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell' Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata in data 19/04/2023);

nonché per il riconoscimento del punteggio complessivo di 28 punti in favore del ricorrente Garofalo Armando;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente siano tutelabili adeguatamente attraverso la sollecita fissazione del giudizio nel merito a norma dell'art. 55, comma 10 c.p.a.;

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la

notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità, da intendersi integralmente estese anche ai motivi aggiunti:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l’indicazione dei controinteressati;
- 5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), così dispone:

- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per la discussione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del 30 gennaio 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Monica Gallo, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO